

DISCIPLINA FISCALE DELL'IMPRESA SOCIALE

2 LUGLIO 2021

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ASPETTI FISCALI

Sotto il profilo fiscale gli aspetti più rilevanti della riforma del terzo settore riguardano:

- **LA SOPPRESSIONE DELLE ONULS**
- **IL REGIME FISCALE DELL'IMPRESA SOCIALE (DLGS 112/17)**
- **IL NUOVO REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ART. 79 DEL DLGS 117/2017)**

ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA ONLUS E DELLA DECOMMERCIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

La principale conseguenza, ai fini dell'imposta sui redditi, dell'abrogazione della disciplina Onlus è il venir meno dell'agevolazione di cui all'art. 12 del Dlgs 460/97 riguardante la **decommercializzazione** dell'attività istituzionale in forza della quale:

- le Onlus non perdono mai la qualifica di ente non commerciale ai fini delle imposte dirette;
- le attività istituzionali ancorché svolte verso corrispettivi specifici non sono mai produttive di reddito di impresa;
- le attività direttamente connesse ancorché produttive di reddito di impresa sono esenti da Ires.

ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA ONLUS E DELLA DECOMMERCIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

La principale conseguenza relativa all'eliminazione dell'agevolazione dell'art. 12 n la possibile **perdita della qualifica fiscale di ente non commerciale**.

Qualora la Onlus si trovi ad essere un ente commerciale dopo la perdita della qualifica Onlus:

- dovrà determinare il proprio reddito secondo le regole del reddito d'impresa e non secondo quelle stabilite dall'art. 144 del tuir (sommatoria dei redditi di capitale, fondiari, di impresa e diversi);
- tutte le entrate saranno attratte nell'ambito dell'attività commerciale e quindi anche le donazioni e in generale tutte le liberalità concorreranno a formare il reddito d'impresa, tuttavia tutti i costi correlati all'attività dell'ente diventeranno deducibili.

ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA ONLUS E DELLA DECOMMERCIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

La principale conseguenza relativa all'eliminazione dell'agevolazione dell'art. 12 n la possibile **perdita della qualifica fiscale di ente non commerciale**.

Qualora la Onlus si trovi ad essere un ente commerciale dopo la perdita della qualifica Onlus:

- dovrà determinare il proprio reddito secondo le regole del reddito d'impresa e non secondo quelle stabilite dall'art. 144 del tuir (sommatoria dei redditi di capitale, fondiari, di impresa e diversi);
- tutte le entrate saranno attratte nell'ambito dell'attività commerciale e quindi anche le donazioni e in generale tutte le liberalità concorreranno a formare il reddito d'impresa, tuttavia tutti i costi correlati all'attività dell'ente diventeranno deducibili.

IMPOSTE DIRETTE ART. 18 DEL DLGS 112/2017

NATURA FISCALE DELL'IMPRESA SOCIALE

L'Impresa sociale è un ente commerciale che svolge attività di impresa.

IMPOSTE DIRETTE ART. 18 DEL DLGS 112/2017

DETISSAZIONE DEGLI UTILI E DEGLI AVANZI DI GESTIONE POST decreto correttivo 95/2018

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 del D.Lgs 112/17:

- le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva;
- le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del Dlgs.112/17;
- le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del tuir, nel caso in cui si determini un maggior utile.

IMPOSTE DIRETTE ART. 18 DEL DLGS 112/2017

DETISSAZIONE DEGLI UTILI E DEGLI AVANZI DI GESTIONE POST decreto correttivo 95/2018

- ❑ Risulta tassata qualsiasi forma di utili ai soci, anche qualora cit avvenga sotto forma di aumento gratuito di capitale sociale nei limiti delle variazioni ISTAT. E' invece consentito l'utilizzo delle riserve a copertura delle perdite e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.
- ❑ Alle imprese sociali non si applica la disciplina sulle societa di comodo, gli studi di settore, i parametri e gli indici di affidabilita

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ART. 89 CO 7. LETT B) DEL DLGS 117/2017

PRINCIPALI CONSEGUENZE AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Prestazioni di
ricovero e cura
(art. 10 n.19)

Prestazioni socio
sanitarie (art. 10
n. 27 ter)

Ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, l'art. 89 comma 7 lett. b) del Dlgs 117/2017 ha sostituito all'art. 10 primo comma numeri 15); 19); 20) e 27 ter) del DPR 633/72; la parola «ONLUS» con «Enti del terzo settore di natura non commerciale».

Trasporto malati
(art. 10 n. 15)

Prestazioni
educative
dell'infanzia e
didattiche di
ogni genere
(art.10 n. 20)

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ART. 89 CO 7. LETT B) DEL DLGS 117/2017

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ART. 10 N. 27 TER) DEL DPR 633/72

prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita e simili, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41, L. 833/1978, o da enti aventi finalita di assistenza sociale, **e da Enti del Terzo settore di natura non commerciale.**


IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ART. 89 CO 7. LETT B) DEL DLGS 117/2017

PRINCIPALI CONSEGUENZE AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

La legislazione comunitaria dalla quale trae origine la normativa nazionale per l'esenzione IVA delle prestazioni socio sanitarie richiede quale requisito fondante l'assenza del fine di lucro soggettivo da parte del soggetto erogante, non prevedendo altri vincoli di natura fiscale. La normativa italiana invece richiede un ulteriore requisito, quello della non commercialità, che ha una valenza esclusivamente fiscale.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ART. 89 CO 7. LETT B) DEL DLGS 117/2017

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE POST RIFORMA



IMPOSTE INDIRETTE: AGEVOLAZIONI FISCALI

- ❑ Sotto il profilo delle imposte indirette e tributi locali, tutte le agevolazioni relative a tali tributi, disciplinate dall'art. 82 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, si applicano anche alle imprese sociali, **tranne a quelle costituite in forma di società;**
- ❑ Si applica in misura fissa l'imposta di registro relativa agli atti costitutivi, modifiche statutarie ed operazioni straordinarie realizzati da imprese sociali ad eccezione di quelle costituite in forma societaria.
- ❑ Si applica in misura fissa l'imposta di registro ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili a titolo oneroso a favore delle imprese sociali incluse quelle costituite in forma societaria, a condizione che il bene sia utilizzato in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

IMPOSTE INDIRETTE: AGEVOLAZIONI FISCALI

- ❑ Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, documenti, le istanze i contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti da un'impresa sociale ad eccezione di quelle costituite in forma societaria.
- ❑ Gli atti e i provvedimenti relativi alle imprese sociali ad eccezione di quelle costituite in forma societaria sono esenti dalla tassa di concessione governativa.
- ❑ Non sono soggetti all'imposta di successione e donazione né alle imposte ipotecarie e catastali, tutti i trasferimenti a titolo gratuito di beni utilizzati nel perseguimento delle finalità istituzionali, effettuati a favore delle imprese sociali ad eccezione di quelle costituite in forma societaria.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTITORI

**Le persone
fisiche**

Possono detrarre dall'Irpef lorda un importo pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società aventi la qualifica di impresa sociale, a condizione che:

- l'investimento sia effettuato dopo l'entrata in vigore del Dlgs 112/2017 (dopo il 20 luglio 2017);
- la società abbia acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTITORI

Per ciascun periodo di imposta, l'investimento

massimo detraibile non può superare l'importo di Euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni a pena di decadenza dal beneficio. L'eventuale ammontare di investimento non detraibile nel periodo di imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi successivi, ma non oltre il terzo.

Il contribuente decade dal beneficio qualora l'investimento venga ceduto (anche parzialmente) prima che sia decorso un quinquennio ed è tenuto a restituire l'importo portato in detrazione comprensivo degli interessi legali.



Le persone
fisiche

AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTITORI

**I Soggetti
passivi IRES**

possono dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società aventi la qualifica di impresa sociale, a condizione che:

- l'investimento sia effettuato dopo l'entrata in vigore del Dlgs 112/2017 (dopo il 20 luglio 2017);
- la società abbia acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni

AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTITORI



**I soggetti
passivi IRES**

Per ciascun periodo di imposta, l'investimento massimo deducibile non può superare l'importo di Euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni a pena di decadenza dal beneficio. Il contribuente decade dal beneficio qualora l'investimento venga ceduto (anche parzialmente) prima che sia decorso un quinquennio ed è tenuto a restituire l'importo portato in deduzione comprensivo degli interessi legali.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTITORI

La deducibilità e detraibilità delle somme investite da persone fisiche e società si applica anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura , erogati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, in favore di fondazioni che- abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla medesima data e da non più di 5 anni.

EROGAZIONI LIBERALI

• **Persone fisiche**

dall'irpef il 30% dell'erogazione liberale in denaro e in natura per un importo massimo di € 10.000 l'anno

• **Persone fisiche**
• **Enti**
• **Società**

reddito complessivo netto l'erogazione liberale nel limite del 10% del reddito complessivo

Agevolazioni fiscali per i soggetti che erogano liberalità a favore di imprese sociali ad eccezione di quelle costituite in forma di società

AGEVOLAZIONI FISCALI EROGAZIONI LIBERALI

Agevolazione	Persone fisiche (detrazione)	Società, Enti, persone fisiche (deduzione)
Utilizzo eccedenza deduzione		<ul style="list-style-type: none"> • l'eccedenza pur essere computata in aumento dall'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi non oltre il quarto.
Incompatibilità altre agevolazioni	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di cumulo con altre agevolazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di cumulo con altre agevolazioni
Condizioni per l'applicabilità	<ul style="list-style-type: none"> • la detrazione delle erogazioni in denaro è consentita a condizione che il versamento sia tracciabile • Le imprese sociali devono utilizzare le liberalità per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 	<ul style="list-style-type: none"> • la deduzione delle erogazioni in denaro è consentita a condizione che il versamento sia tracciabile • Le imprese sociali devono utilizzare le liberalità per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

AGEVOLAZIONI FISCALI EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

Con decreto ministeriale del 30 gennaio 2020 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione e stabiliti i criteri e le modalita di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura. Queste ultime, specifica il documento, devono essere destinate agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali e imprese sociali non costituite in forma di societa, e utilizzate da tali enti per lo svolgimento dell'attivit  statutaria con esclusive finalita civiche, solidaristiche e di utilita sociale.

AGEVOLAZIONI FISCALI EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante viene quantificato in base al valore normale del bene donato stabilito dall'articolo 9 del Tuir.

Nel caso di bene strumentale, l'ammontare della detrazione o deduzione sarà determinato con riferimento al residuo valore fiscale al momento del trasferimento.

Nel caso di bene prodotto o scambiato da parte dell'impresa rileva il minor valore tra quello "normale" del bene e quello attribuito alle rimanenze.

Nel caso in cui la cessione riguardi beni diversi da quelli sopra descritti e il valore della cessione sia superiore a 30mila euro o se non sia possibile desumere il valore dei beni sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà presentare una perizia giurata, datata non anteriormente a 90 giorni dal trasferimento del bene, nella quale sia attestato il valore dei beni donati.

AGEVOLAZIONI FISCALI EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

La donazione deve risultare da un atto sottoscritto contenente la dichiarazione del donatore nel quale risulti la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, e la dichiarazione dell'ente beneficiario nella quale sia dichiarato l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell'attività statutaria, al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

VERIFICHE FISCALI IMPRESA SOCIALE ART. 18 CO 8 bis)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 18 (misure fiscali e di sostegno economico) del Dlgs 112/2017, le amministrazioni vigilanti trasmettono all'amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, al fine dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. A seguito della propria attività di controllo, l'Amministrazione finanziaria trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale.

Comma 8 ter)- In caso di violazione delle disposizioni contenute nell'art. 18, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione commissariale.

ASPETTI CONTABILI art. 9 del DLGS 112/2017

L'impresa sociale deve:

- tenere il libro giornale e il libro inventari in conformita alle disposizioni del codice civile;
- redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, ai sensi degli art. 2423 e seguenti, 2435 bis) o 2435 ter del cc in quanto compatibili;
- depositare presso il registro imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con DM e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attivita svolte.

IL LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE art. 13 del DLGS 112/2017

- L'art. 13 disciplina il lavoro nell'impresa sociale, prevedendo che i lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 81 del 2015.

-La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro deve darsi conto nel bilancio sociale.

- E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero di volontari impiegati nell'attività di impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori, e comunque l'impresa deve assicurare i volontari che prestino attività di volontariato contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

IL LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE art. 13 del DLGS 112/2017

Il comma 2-bis, dell'art. 13 d.lgs. 112/2017, introdotto dall'art. 5, d.lgs. 95/2018, prevede inoltre che le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti e che esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi alla assicurazione dei volontari.

IL LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE art. 13 del DLGS 112/2017

Il comma 2-bis, dell'art. 13 d.lgs. 112/2017, introdotto dall'art. 5, d.lgs. 95/2018, prevede inoltre che le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti e che esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi alla assicurazione dei volontari.

DISCIPLINA FISCALE DEGLI ETS

**IMPOSTE DIRETTE-ART.79 DEL DLGS
117/2017**

NATURA FISCALE –ART. 79 Del DLgs 117/2017

**NATURA FISCALE
DELL'ATTIVITA'**

**NATURA FISCALE DELL'
ENTE**

NATURA FISCALE DELL'ATTIVITA'

Le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS sono non commerciali (art. 79 co. 2 e 2 bis del Dlgs 117/2017)



Se rese a titolo gratuito (per l'utenza)



Se i ricavi relativi alle attività di interesse generale non superano il 5% dei **costi effettivi** per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.

NATURA FISCALE DELL'ATTIVITA'

COSTI EFFETTIVI DI CUI AL CO. 2 DELL'ART. 79

**COSTI
DIRETTI**



**COSTI INDIRETTI
(COMPRESI GLI
AMMORTAMENTI)**

Il criterio di calcolo di imputazione
dei costi indiretti è ancora da definire.
Dovrebbero essere in ogni caso
esclusi i costi figurativi

NATURA FISCALE DELL'ATTIVITA'

Sono non commerciali (art. 79 co. 3 del Dlgs 117/2017)

Le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolte direttamente dagli ETS, purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesime nonché dei risultati prodotti.

Le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale affidate dagli Ets ad università ed altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal DPR 135/2003


Le attività sanitarie, socio sanitarie; socio assistenziali se svolte da fondazioni ex IPAB a condizione che gli utili siano reinvestiti nell'attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi

NATURA FISCALE DELL' ENTE

2

Ai sensi del CO. 5 dell'art. 79 l'Ente del Terzo settore è qualificato come Ente non commerciale se:

I proventi delle attività di cui all'art. 5 svolte con modalità commerciali



I proventi derivanti dalle attività diverse (art. 6) fatta eccezione per le sponsorizzazioni

I proventi non commerciali:

- contributi
- sovvenzioni
- liberalità
- quote associative
- ogni altra entrata simile compresi i proventi considerati non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4
- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi
- Valore normale delle cessioni e prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali (incluse quelle svolte a titolo gratuito o anche simbolico)

NATURA FISCALE DELL'ATTIVITA'

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli ETS non commerciali ai sensi dell'art. 79 comma 4 del DLgs 117/2017



I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

I contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

ALTRE FIGURE

- **SOCIETA' BENEFIT**
- **START UP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE**

SOCIETA' BENEFIT

- Le Società Benefit sono state introdotte nel nostro ordinamento dai commi 376-384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- La Società Benefit non si configura quale nuovo modello giuridico, ma rappresenta una qualifica che l'ente societario può assumere.
- Nell'esercizio dell'attività economica la Società Benefit persegue oltre allo scopo di lucro, una o più finalità di beneficio comune da indicare specificamente nell'oggetto sociale.
- La Società Benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci e quello degli altri portatori di interessi, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.
- Non è previsto alcun regime fiscale particolare per le Società Benefit, non godono di agevolazioni fiscali.

START UP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE (art. 25 comma 4 del Dl. 179/2012

Le start up innovative a vocazione sociale (SIAVS) possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative, ma operano nei settori di cui all'art. del D.Lgs 112/2017.

La start up innovativa è una società di capitali ad alto contenuto tecnologico, costituita anche in forma di cooperativa che rispetta i seguenti requisiti oggettivi:

- è un'impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
- ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
- ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
- non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
- non distribuisce e non ha distribuito utili;
- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;

START UP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE (art. 25 comma 4 del Dl. 179/2012

- non è il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda;

La start up innovativa per essere tale deve rispettare almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

- 1. sostenere spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
- 2. impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
- 3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

START UP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE (art. 25 comma 4 del Dl. 179/2012)

AGEVOLAZIONI FISCALI

- agevolazioni fiscali per quanto riguarda gli strumenti finanziari attribuiti ad amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi delle start up innovative;
- è riconosciuto un di credito d' imposta per le assunzioni di lavoratori dipendenti nelle start up innovative;
- esonero dall'obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro;
- non si applica la disciplina sulle società di comodo e delle società in perdita sistematica;
- esonero dal pagamento dei diritti camerali dovuti annualmente, ed esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese per un periodo di cinque anni dalla costituzione;